



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Politiche Sociali,
Politiche Giovanili e Sport

Ufficio Legislativo – Regione Campania
legislativo.presidente@regione.campania.it

e p.c.

All'Assessore alle Politiche Sociali

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale Francesco Iovino (Riformisti e Moderati-Lista Cirielli-ECR) – Reg. Gen. n. 51 – concernente *“Salvaguardia delle finanze regionali, tutela dei fondi destinati ai servizi sociali e verifica dei presupposti amministrativi, contabili e organizzativi dell’Azienda Speciale Consortile Cava – Costa d’Amalfi – ASCCCA – Ambito Territoriale S2”*.

In relazione all’oggetto, sulla base degli atti presenti presso la scrivente Direzione e per quanto di competenza, in riferimento alla interrogazione RG n. 51 trasmessa da codesto Ufficio con prot. reg. n. 532540/2026, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, per opportuno inquadramento della questione, si espone per quanto attiene alle criticità segnalate dal Comune di Atrani che lo stesso Ente assume abbiamo determinato l’adozione della Delibera comunale di sospensione dell’efficacia dei propri precedenti atti di adesione alla Azienda Speciale Consortile Cava – Costa d’Amalfi – ASCCA, che la scrivente Direzione, al tempo della suddetta segnalazione, ha prontamente riscontrato sia al Comune che all’Azienda Consortile, giusta nota prot. 634380/2025.

In particolare, con il suddetto riscontro, in considerazione della tipologia di criticità richiamate, sostanzialmente attinenti all’organizzazione e alla gestione economico finanziaria dell’Azienda Consortile, è stato evidenziato che la titolarità della potestà istruttoria, al fine di verificarne la consistenza in fatto e in diritto, nonché i margini per un eventuale superamento, afferisce in via principale ai medesimi Enti locali aderenti al Consorzio, nella sede istituzionale e attraverso l’organismo collegiale a ciò preposto, vale a dire l’Assemblea cui fanno capo tutti i Comuni dell’ex Ambito S2 che hanno aderito al Consorzio, in applicazione di quanto previsto ex art. 14 del relativo Statuto. Tano, al fine di consentire che il superamento delle criticità, prima ancora di valutare l’eventuale intervento di soggetti terzi nella gestione della crisi, possa essere ampiamente partecipato dai medesimi enti locali consorziati, per una soluzione condivisa nell’interesse della collettività di riferimento.

Con la nota suddetta è stato, altresì, chiarito che la sospensione di efficacia della Delibera Comunale di approvazione dello schema di Statuto e di Atto Costitutivo del Consorzio, come deliberata dal Comune di Atrani, integra un atto dotato di efficacia interinale, come tale suscettibile



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Politiche Sociali,
Politiche Giovanili e Sport

di essere confermato (ovviamente sussistendone i presupposti giuridici e procedurali) in sede di esercizio della potestà di recesso, che pure attiene alle competenze funzionali dell'Organo assembleare, quantomeno ai fini della presa d'atto del recesso ex art. 8 dello Statuto.

Per quanto sopra con la medesima nota è stato rivolto formale sollecito all'Azienda Consortile in questione, per il tramite dei suoi organismi di gestione ordinaria, ad assumere tempestivamente ogni iniziativa volta a chiarire e/o risolvere le criticità richiamate dal Comune di Atrani, pur con riserva di adottare all'esito ogni eventuale provvedimento entro il perimetro di competenza dell'Amministrazione regionale.

Quanto al riparto di competenze e alle funzioni di programmazione che spettano alla Regione, si rammenta che, a tenore del D.lgs. n. 267/2000, i Comuni possono scegliere liberamente la forma di gestione associata più idonea per erogare i servizi sul proprio territorio.

La Regione ha un ruolo di indirizzo, programmazione e coordinamento per la gestione associata dei Comuni, definisce gli Ambiti territoriali quali dimensioni territoriali e demografiche ottimali per lo svolgimento delle funzioni, assicurando che i servizi siano gestiti in modo efficiente ed economico.

Nello specifico per la Regione Campania la base normativa è rappresentata dalla L.R. 11/07 e ss.mm.ii. che stabilisce che i Comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative attribuite dalla legge, salvo il caso degli Ambiti coincidenti con un unico Comune. Attraverso i propri atti deliberativi di programmazione dei fondi ed i Piani Sociali regionali triennali, lo scrivente Ente prevede anche forme di premialità economiche rivolte agli Ambiti territoriali che adottano forme associative e/o di gestione diverse dalla convenzione di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 267/00, senza privilegiarne una in particolare.

Si rappresenta, altresì, che con precedente nota prot. 83994 del 02/02/2026 la scrivente DG ha fornito ulteriori elementi a chiarimento, richiesti dalla Prefettura di Salerno, ai fini del riscontro ad altra interrogazione, attinente alla medesima questione, in particolare con riferimento alle iniziative da assumersi per garantire la continuità dei servizi sociali e la tutela del personale impiegato all'interno dell'Ambito territoriale stesso.

Con la nota sopra richiamata è stato ribadito che le criticità segnalate attengono sostanzialmente all'organizzazione e alla gestione economico finanziaria dell'Azienda Consortile e che l'Amministrazione regionale non svolge funzioni tutorie in quanto l'eventuale individuazione di iniziative funzionali all'eventuale superamento delle stesse, compete esclusivamente ai medesimi Enti locali aderenti al costituendo Consorzio, nella sede istituzionale e attraverso l'organismo collegiale a ciò preposto; inoltre, è stato espressamente richiamato il precedente sollecito rivolto al Consorzio ad attivarsi per quanto di rispettiva competenza, come da nota prot. 634380/2025 e osservato, al contempo, che l'Ambito Territoriale, ivi inclusi gli organi di cui agli artt. nn. 11 e 23 della l.r. 11/2007, nel passaggio da una forma associativa all'altra e nelle more della piena operatività dell'Azienda consortile, è, in ogni caso, deputato ad assicurare l'esercizio delle proprie funzioni a garanzia dei servizi rivolti a tutte le fasce della popolazione, ivi incluse quelle più deboli.

Ciò in quanto, come evidenziato nella medesima nota, la suddetta Azienda speciale consortile



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Politiche Sociali,
Politiche Giovanili e Sport

Cava- Costa d'Amalfi (ASCCA) al tempo non risultava aver avviato la propria operatività e svolgere attività gestionali e finanziarie sul territorio di riferimento, laddove ancora risultava operare l'Ambito Territoriale S02.

Al riguardo, si riassumono di seguito i principali passaggi dell'iter istruttorio di competenza svolto dal competente Ufficio, finalizzato all'iscrizione dell'Azienda in questione all'interno del Registro Ambiti ministeriali, anche al fine di riscontrare l'interrogazione in oggetto relativamente alle iniziative assunte per il superamento delle criticità gestionali emerse, come da corrispondenza intercorsa con l'Azienda Consortile, nelle more del formale insediamento della stessa.

L'azienda Speciale Consortile Cava-Costa d'Amalfi, con pec prot. n. 165367 del 27/02/2026, inviava la documentazione per l'accreditamento della stessa; con nota prot. n. 391406 del 24/04/2026 l'amministrazione regionale rilevava che l'Azienda, sebbene risultasse costituita con l'Atto costitutivo dell'Ente recante a corredo l'allegato Q del N. 23376 "Statuto dell'Azienda Speciale Consortile Cava – Costa d'Amalfi", ricevuto dal Notaio in Sarno Dott. Raffaele Laudisio (rep. n. 79181 Raccolta n. 23376 del 27 maggio 2024 - Registro Imprese di Salerno Prot. N. 58755/2024), tuttavia, non si appalesava dotata di effettiva operatività funzionale; nello specifico si osservava che non risultava pervenuta, alla data di cui sopra, la Deliberazione di nomina del C.d.A. dell'Azienda, a norma del rispettivo Statuto ed Atto Costitutivo, corredata di Verbale di insediamento dei componenti dell'Organo di Amministrazione e del Conto Unico di tesoreria. Tale ultimo documento risultava condizione necessaria per poter disporre i trasferimenti delle risorse nazionali e regionali di pertinenza dell'Azienda, al fine di realizzare il completo subentro dell'Azienda nell'esercizio delle funzioni attualmente assolte dall'Ambito S02 per le comunità di riferimento.

L'Azienda Speciale Consortile Cava-Costa d'Amalfi con note prot. n. 410215 del 04/05/2026 e n. 432180 del 11/05/2026 ha prodotto la documentazione richiesta e all'esito dell'istruttoria svolta sulla stessa la scrivente Direzione ha comunicato, con nota prot. n. 480728 del 26/05/2026, di aver proceduto, come indicato con nota prot. reg. n. 442268 del 13.05.2026, all'inserimento nella piattaforma ministeriale del "Registro degli Ambiti Territoriali" dei dati relativi all'Azienda Speciale Consortile Cava-Costa Amalfi, nuovo assetto gestionale dell'Ambito S02.

Tanto ricostruito in relazione all'iter amministrativo che ha portato al formale insediamento dell'Azienda Consortile, ci si riporta a quanto già dedotto, con la pregressa corrispondenza sopra richiamata, circa la precipua competenza degli Organi di gestione ordinaria dell'Azienda alla trattazione delle criticità segnalate che risultano afferire proprio alla gestione e alla tenuta finanziaria della stessa e delle rispettive e precipue attività, ai fini del relativo tempestivo superamento a tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Ad ogni modo e per quanto attiene all'ambito dell'istruttoria di pertinenza della amministrazione regionale, si evidenzia che, tra gli atti trasmessi dall'Azienda Speciale Consortile Cava-Costa Amalfi (A.S.C.C.A.), quale Ente subentrante all'Ambito S02 (cfr. prot. reg. con n. 165367/2026), risulta acquisito l'Atto costitutivo dell'Ente recante a corredo l'allegato Q del N. 23376 "Statuto dell'Azienda Speciale Consortile Cava – Costa d'Amalfi", ricevuto dal Notaio in Sarno Dott. Raffaele



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Politiche Sociali,
Politiche Giovanili e Sport

Laudisio (rep. n. 79181 Raccolta n. 23376 - Registro Imprese di Salerno prot. n. 58755/2024) e il verbale dell'Assemblea Consortile dell'11 novembre 2025 (rep. n. 80472 Raccolta n. 24369 - Registro Imprese di Salerno prot. n. 110529) con cui sono state apportate modifiche/sostituzioni/introduzioni relative ad articoli dello Statuto.

Ebbene, fermo restando che, com'è noto, l'atto notarile, in quanto Atto pubblico per eccellenza, è connotato di fede privilegiata fino a querela di falso, rispetto al suo contenuto e alla documentazione acclusa che ne costituisce parte integrante, si rileva che non competono all'Amministrazione regionale poteri di controllo e/o censura sul contenuto del medesimo, né sugli atti pubblici consequenziali, come nel caso di specie il verbale dell'Assemblea Consortile sopra richiamato avente ad oggetto le modifiche statutarie.

Dalla lettura della documentazione in questione, peraltro, si ricava che la stessa è stata approvata anche dal rappresentante legale del Comune di Atrani, quale Ente facente parte della compagine di enti locali interessati e che, in ogni caso, il medesimo Statuto disciplina espressamente tempistica e modalità di esercizio del recesso (cfr. art. 8) laddove è previsto che l'eventuale recesso dall'adesione al Consorzio deve così avvenire: *“Ogni Comune aderente, previo atto deliberativo motivato del Consiglio Comunale, può recedere dall'Azienda Speciale Consortile decorso almeno un quinquennio dalla data di adesione allo stesso”*.

Pertanto, nel considerare che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 11.06.2026, approvata dal Comune di Atrani, sembrerebbe non tener conto della tempistica definita dallo Statuto, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, resta salva, evidentemente, ogni valutazione che, sul punto, gli organismi di gestione dell'Azienda riterranno di assumere a tutela della conformità di azione alle previsioni statutarie, di cui dovranno prontamente informare l'Amministrazione regionale, al fine di consentire le relative attività di monitoraggio e controllo, anche ai effetti dell'adozione degli atti di programmazione e di trasferimento risorse di competenza regionale a tutela degli interessi pubblici coinvolti.

In ogni caso si ribadisce che l'insediamento formale e sostanziale dell'Azienda Consortile determina la configurazione di piena soggettività giuridica e fattuale, anche sul piano gestorio e organizzativo e, pertanto, l'espletamento dei servizi sociali e assistenziali, nonché la continuità prestazionale in favore dell'utenza di riferimento di tutti i Comuni aderenti al Consorzio, devono essere garantiti dalla suddetta Azienda Consortile.

Si resta a disposizione .

Cordiali saluti

Il Dirigente UOS
Dott. E. Rossi

Il Dirigente di Settore
Dott.ssa R. Di Marco

Il Direttore Generale
Dott. D. Gargiulo

Dirigente
RINA DI
MARCO
REGIONE
CAMPANIA
23.07.2026
15:14:22

